

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1988, N. 4

**Modificazioni della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6,
concernente «Normativa del Catasto Fondiario e disciplina
dei tipi di frazionamento»¹**

Art. 1

1. *(omissis)*²

Art. 2

1. *(omissis)*³

Art. 3

1. Il Presidente della Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, previa deliberazione della Giunta medesima, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Per i tipi di frazionamento depositati negli uffici del catasto alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di utilizzazione previsto dall'articolo 7 della legge regionale 13

¹ In B.U. 19 aprile 1988, n. 18.

² Sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 9 della l.r. 13 novembre 1985, n. 6.

³ Abroga gli articoli 13 e 14 della l.r. 13 novembre 1985, n. 6.

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1988, N. 9

novembre 1985, n. 6, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

